

Parco Nazionale Arcipelago Toscano



Provvedimento	
n. 179	Data 07-03-2018

Dettaglio impegno contabile			
Esercizio	Capitolo	Importo	Numero

OGGETTO
AGGIORNAMENTO DISCIPLINARE PER LE IMMERSIONI SUBACQUEE PRESSO IL CAMPO BOE DELL'ISOLA DI PIANOSA ANNO 2018

IL DIRETTORE

Dott.ssa Franca ZANICHELLI

il direttore

visto il DPR 22 luglio 1996, pubblicato sulla G.U. n°290 dell'11 dicembre 1996, con il quale viene istituito il Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano;

visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n°165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";

visto il Decreto DEC n. 112 del 11.06.2015 ns. prot. n. 4382 del 16.06.2015 con il quale il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nomina quale Direttore del Parco Nazionale Arcipelago Toscano la Dr.ssa Franca Zanichelli;

visto il disciplinare di incarico stipulato in data 01.08.2015, iscritto al Repertorio dei Contratti dell'Ente al n. 956, con il quale è stato rinnovato l'incarico alla Dottorssa Franca Zanichelli fino al 31.07.2018;

visto il D.P.R. 27.02.2003 n°97 che disciplina il regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20.03.1975, n°70;

vista la Delibera del Consiglio Direttivo n. 61 del 19 dicembre 2017 inerente l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2018;

vista la nota U.0001339 del 23.01.2018, ns. prot. n. 694 del 23.01.2018, con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare comunica l'avvenuta approvazione del Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario 2018;

visto il Provvedimento del Direttore 228 del 20 aprile 2015 avente ad oggetto: Immersioni subacquee nell'area marina di interesse nazionale dell'Isola di Pianosa. Disciplinare di regolamentazione della fruizione. Integrazioni anno 2015.

visto il provvedimento del direttore n. Direttore n. 251 del 14.4.2016 con il quale si provvede a modificare il calendario delle immersioni di cui all'art 9 del Disciplinare vigente come segue:

- dal 15-3 al 21-6 e dal 1-9 al 15-11 nei giorni di Mercoledì, Venerdì, Sabato e Domenica
- dal 22.6 al 31.8 nei giorni di Lunedì, Mercoledì, Venerdì e Sabato;

visto il provvedimento del Direttore n. 153 del 13.3.2017 con il quale si aggiorna il calendario e si integra il disciplinare prevedendo l'inserimento della boa sp5 in accordo con la Sovrintendenza Archeologica;

ritenuto di dover stabilire la data di inizio della fruizione del campo boe per l'anno 2018 al 28 marzo, anche in considerazione delle necessità di manutenzione delle boe attivate;

atteso che il calendario del campo boe per l'anno 2018 sarà come segue

- dal 28-3 al 24-6 e dal 5-9 al 18-11 nei giorni di **Mercoledì, Venerdì, Sabato e Domenica**
- dal 25.6 al 3.9 nei giorni di **Lunedì, Mercoledì, Venerdì e Sabato;**

ritenuto di confermare anche per l'anno 2018 che le prenotazioni delle boe di immersione a Pianosa attraverso l'Info Park;

Provvede

per le motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

1. A modificare il calendario delle immersioni 2018 di cui all'art 9 del Disciplinare vigente come segue:

- dal 28-3 al 24-6 e dal 5-9 al 18-11 nei giorni di **Mercoledì, Venerdì, Sabato e Domenica**
- dal 25.6 al 3.9 nei giorni di **Lunedì, Mercoledì, Venerdì e Sabato;**

2. Ad approvare il nuovo testo del disciplinare allegato e parte integrante del presente atto;

3. Di comunicare il presente atto agli interessati e all'Info Park per la gestione delle prenotazioni;

4. A dare atto che il presente Provvedimento è immediatamente eseguibile e viene pubblicato all'Albo Pretorio online dell'Ente Parco sul sito www.islepark.gov.it

IL DIRETTORE

Dr.ssa Franca Zanichelli

Immersioni subacquee nell'area marina di interesse nazionale dell'Isola di Pianosa - Disciplinare di regolamentazione della fruizione anno 2018

Premesso che

- il D.M. del 19.12.1997 ha individuato la fascia di mare, per un'estensione di un miglio marino dalla costa, intorno all'Isola di Pianosa come area naturale marina di interesse nazionale, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

- il Consiglio Regionale della Toscana ha approvato il Piano del Parco Arcipelago Toscano con Delibera n. 87 del 23.12.2009, pubblicata sul BURT n. 4 del 27.01.2010 e sulla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 26.01.2010;
- le attività subacquee all'interno dell'area naturale marina sono regolamentate ed autorizzate, come previsto dal Decreto Istitutivo del Ministero dell'Ambiente, dall'Ente gestore del Parco Nazionale Arcipelago Toscano.

Vista

l'Ordinanza della Capitaneria di Porto di Portoferraio n. 54/2009 concernente il Regolamento per la disciplina dell'attività subacquea ludico diportistica e dell'attività subacquea avente finalità scientifica.

Al fine di limitare possibili danni intenzionali od accidentali all'ambiente e garantire le massime condizioni di sicurezza ai subacquei, oltre al godimento del patrimonio naturale da parte dei visitatori subacquei, l'Ente Parco dispone quanto segue.

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente disciplinare detta disposizioni per lo svolgimento di attività sportive e ricreative subacquee nell'area marina di interesse nazionale dell'Isola di Pianosa, al fine di garantire la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat, ai sensi dell'art. 11, comma 3, della L. n. 394/1991 e s.m.i. e del D.P.R. n. 357/1997 e s.m.i. e del Piano del Parco;
2. L'attività di cui sopra ha carattere sperimentale ed è sottoposta a costante monitoraggio da parte dell'Ente Parco, che porrà in essere indagini volte ad individuare eventuali differenze significative a carico di biocenosi bentoniche o comunità ittiche in seguito alla frequentazione dell'area tutelata da parte di subacquei. Il protocollo di campionamento terrà conto delle caratteristiche dei siti di immersione, delle formazioni biologiche a maggior rischio, della frequentazione dei siti. I risultati del monitoraggio saranno utilizzati per modificare o adattare quanto previsto dal presente dispositivo.
3. Le attività ricreative e sportive subacquee sono condotte da strutture debitamente autorizzate all'uso, con le modalità sotto definite, e previa messa in opera di boe di ormeggio, ai sensi dell'art. 22.1 del Piano del Parco e della Delibera del Consiglio Direttivo del Parco n. 7 del 11.03.2011. Le attività di immersione sono condotte esclusivamente con accompagnatore abilitato ed in luoghi predefiniti indicati dal Parco nazionale.
4. La data di inizio delle immersioni nello specchio acqueo di Pianosa è stata il 17 luglio 2013;

Art. 2

Definizioni

1. **Specchio acqueo dell' Isola di Pianosa:** fascia di mare, per un'estensione di un miglio dalla costa, intorno all'Isola di Pianosa, individuata come area naturale marina di interesse nazionale con D.M. 19.12.1997 ai sensi della Legge n. 394/91.
2. **Diving Center:** struttura iscritta alla Camera di Commercio che fornisce supporto e [attrezzatura](#), [corsi](#), per la pratica delle attività [subacquee](#) con rilascio di brevetto;
3. **Guida:** guida ambientale subacquea ai sensi della L. R T 42/2000 con percorso formativo di 600 ore, o con Guida subacquea del Parco nazionale Arcipelago Toscano;
4. **Immersione:** immersione con accompagnamento di guida ambientale subacquea o con Guida subacquea del Parco nazionale Arcipelago Toscano, ivi compreso il complesso di tutte le operazioni necessarie ed accessorie alla discesa sul fondo dei subacquei, compresi ormeggio, vestizione, eventuali briefing e disormeggio.
5. **Unità nautica:** natante o imbarcazione autorizzato dal Parco non superiore a 15 metri di lunghezza.

Art. 3

Elenco punti di ormeggio

1. Nella fascia di mare protetta dell'Isola di Pianosa sono posizionate n. 7 boe di cui n. 2 per attività di servizio e n. 5 per attività di immersione, la cui localizzazione è definita dalla tabella sottostante e nella mappa allegata (All 1).

Punto			
	Nord	Est	Tipo
SP1	42° 35.873'N	10° 5.633'E	Boa di servizio

SP2	42° 35.369'N	10° 6.295'E	Boa di immersione
SP3	42° 37.239'N	10° 5.585'E	Boa di immersione
SP4	42° 36.060'N	10° 5.464'E	Boa di servizio
SP5	42° 34.796'N	10° 6.528'E	Boa di immersione
SP6	42° 37.454'N	10° 5.535'E	Boa di immersione
SP7	42° 37.460'N	10° 5.990'E	Boa di immersione

Le boe di servizio sono riservate ai mezzi di soccorso e sorveglianza. Possono essere utilizzate dai Diving Centers solo in caso di emergenza o per necessità varie con particolare riferimento alla turnazioni sui punti di immersione.

La fruizione è attiva sulle cinque boe sp2, sp3, sp5, sp6 e sp7, così come individuate nelle coordinate indicate all'art 3 del Disciplinare;

Art. 4

Navigazione all'interno dell'area naturale marina

1. La navigazione delle unità che effettuano il trasporto dei subacquei all'interno dello specchio acqueo dell'Isola di Pianosa dovrà essere diretta verso le boe di ormeggio assegnate per l'immersione, nel rispetto delle norme di navigazione.

Art. 5

Disposizioni generali

1. Sono autorizzati alla conduzione di immersioni subacquee guidate a carattere sperimentale i Diving Center che ne faranno richiesta, nei limiti della regolamentazione di cui ai successivi artt. 6, 7, 8 e 9 e nel rispetto della normativa vigente.
2. A seguito degli esiti del monitoraggio il presente disciplinare potrà subire parziali modifiche.
3. I Diving Center autorizzati partecipano alla raccolta di informazioni per il protocollo di monitoraggio con proprie imbarcazioni e personale.

Art. 6

Autorizzazione dei Diving Center

1. L'Ente Parco rilascia, a seguito di richiesta compilata su apposito modulo, autorizzazione annua ai Diving Center, per l'accesso e la navigazione in zona 1, per l'utilizzo delle boe di ormeggio e per lo svolgimento delle attività subacquee;
2. I Diving Center autorizzati dall'Ente Parco, a seguito della verifica del possesso dei requisiti descritti al successivo art 7, potranno effettuare immersioni subacquee previa prenotazione mediante procedura informatica. E' previsto il pagamento di un abbonamento annuale di 500,00 euro per ciascun Diving accreditato e un ticket di 25,00 euro a barca per ogni immersione in zona 1.

Art. 7

Requisiti per il rilascio delle autorizzazioni

Per lo svolgimento di attività subacquea ricreativa nello specchio acqueo dell'isola di Pianosa, gli operatori interessati devono possedere i seguenti requisiti:

1. **Diving Center:** il centro deve essere iscritto alla Camera di Commercio.
2. **Unità nautica** utilizzata/e dal Diving Center:

- essere dotate di casse per la raccolta dei liquami di scolo;
- essere equipaggiate con motore in linea con la Direttiva 2003/44/CE (fuoribordo o entrobordo a 4 tempi benzina verde, fuoribordo a 2 tempi ed iniezione diretta, entrobordo diesel conforme alla Direttiva); o in alternativa essere equipaggiate con motore entrobordo o fuoribordo alimentato con biodisel, etanolo, gas o

altri carburanti "ecologici

- E' fatto obbligo al Diving Center in fase di accreditamento, di comunicare al Parco nome e matricola dell'imbarcazione utilizzata per l'attività subacquea in "Zona 1".
3. **Guida** per l'accompagnamento delle immersioni a Pianosa: è obbligatorio il titolo di Guida subacquea del Parco nazionale Arcipelago Toscano, oppure il possesso di formazione riconosciuta dalla Regione Toscana come ad esempio quella di guida ambientale subacquea (L.R della Regione Toscana. 42/2000.) con corso di almeno 600 ore, per tecnico qualificato guida ambientale subacquea descritto come segue:"Si tratta di una professionalità, le cui caratteristiche sono normate a livello nazionale/regionale, che opera nel settore dell'attività delle guide e degli accompagnatori turistici. Accompagna in immersione persone o gruppi in possesso di brevetto o certificazione subacquea assicurando assistenza tecnica nella visita di ambienti naturali marini, lacustri o fluviali e per illustrarne elementi ecologici, storici e culturali". Saranno riconosciuti comunque percorsi analoghi previsti da altre regioni con almeno 600 ore documentate di formazione all'attività subacquea;

Art. 8

Disciplina degli ormeggi per le attività subacquee

1. Ogni immersione deve avvenire esclusivamente nei punti segnalati dall'Ente Parco attraverso apposite boe di ormeggio e lungo i percorsi individuati nelle schede allegare al presente provvedimento (si veda art. 3)
2. L'Ente Parco si riserva il diritto di ritirare parte delle boe nel periodo invernale, secondo il calendario (art. 9), al fine di effettuare le necessarie opere di manutenzione. In tali periodi i corrispondenti punti di immersione rimarranno non utilizzabili.
3. I Diving Center garantiscono lo svolgimento delle operazioni secondo i dovuti canoni di sicurezza. L'Ente Parco, a proprio insindacabile giudizio, può disporre l'immediata interruzione dell'utilizzo delle boe, qualora si determinino situazioni tali per cui l'utilizzo e le attività siano considerabili, per qualsiasi motivo, a rischio. In tal caso la comunicazione ai Diving Center interessati verrà data in modo tempestivo con i mezzi più idonei. In tutti i casi, i Diving Center autorizzati dovranno accertarsi preventivamente all'uscita in mare delle condizioni meteo marine.
4. L'unità nautica autorizzata avrà l'obbligo di comunicare senza ritardo (via radio VHF o telefono mobile) alla Capitaneria di Porto competente il proprio identificativo, ora di ingresso nella Zona 1, ora di inizio immersione e numero della boa, numero sub, ora termine immersione e ora di uscita dalla Zona 1 prescelta. Nel caso di più immersioni è fatto obbligo di comunicare sia il trasferimento da una boa all'altra che l'ora di inizio e termine operazioni.
5. L'unità nautica autorizzata dovrà procedere a non più di 6 nodi di velocità, a partire da una distanza di 1000 metri dalla costa della Zona 1, ormeggiare alla boa e spegnere immediatamente i motori e i generatori durante le 2 ore di stazionamento, con assoluto divieto di scarico sentine, acque nere e acque grigie e di movimento dalla boa. L'allontanamento dalla boa è possibile solo nell'arco degli ultimi 15 minuti del turno prescelto per questioni di sicurezza. Il mancato rispetto dell'orario previsto per l'inizio dell'immersione, da qualunque causa sia determinato, non può riflettersi sull'orario di fine immersione. In ogni caso tutti gli utilizzatori degli ormeggi, si impegnano ad agire con cortesia, rispettando l'ordine di accesso e facendo tutto il possibile per facilitare l'avvicendamento.
6. All'interno dello specchio acqueo di Pianosa non possono accedere contemporaneamente più di 5 gruppi di subacquei con unità nautica di lunghezza fuori tutta non superiore di mt. 15. Ciascun gruppo non potrà superare il numero di 12 subacquei escluse le guide e l'equipaggio
7. A ciascuna boa non possono ormeggiare più di 2 unità ospitanti il medesimo gruppo. Nel caso in cui si utilizzino 2 unità, le stesse dovranno arrivare e lasciare l'ormeggio contemporaneamente (compatibilmente con le manovre) ed i 2 mezzi nautici dovranno disporsi affiancati parallelamente tra loro.
8. A bordo di ogni mezzo nautico di appoggio dovrà obbligatoriamente esservi una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.
9. Durante tutto lo svolgimento dell'immersione un membro dell'equipaggio dovrà rimanere a bordo dell'unità di appoggio ormeggiata alla boa di competenza. E' assolutamente vietato abbandonare l'ormeggio mentre i subacquei sono in immersione.
10. E' vietata la navigazione tra le boe se non in caso di avvicendamento su differenti punti di immersione.
11. Il Diving Center compila una scheda di monitoraggio dell'immersione su modello fornito dall'Ente Parco all'atto dell'accREDITAMENTO e la trasmette entro 24 ore secondo le modalità indicate all'Ente.

Art. 9

Calendario delle immersioni

1. Il calendario annuale per la fruizione subacquea del 2018 presso l'Isola di Pianosa è il seguente:

- dal 28-3 al 24-6 e dal 5-9 al 18-11 nei giorni di **Mercoledì, Venerdì, Sabato e Domenica**
- dal 25.6 al 3.9 nei giorni di **Lunedì, Mercoledì, Venerdì e Sabato;**

nelle seguenti fasce orarie:

dalle ore 9 alle ore 11,
dalle ore 11 alle ore 13,
dalle ore 13 alle ore 15.
dalle ore 15 alle ore 17

Da novembre fino a nuova data dell'anno successivo indicata dell'Ente le immersioni saranno interrotte per le operazioni di manutenzione delle boe.

2. Il calendario può essere modificato in ogni momento ad insindacabile giudizio dell'Ente Parco, per motivi di studio, ricerca o monitoraggio, salvaguardia, vigilanza ambientale o per particolari eventi e manifestazioni. Il calendario sarà aggiornato periodicamente e pubblicato sul sito Internet dell'Ente Parco www.islepark.it.
3. Il mancato rispetto del calendario e degli orari determinerà l'applicazione delle sanzioni previste al successivo art. 13.

Art. 10

Disciplina attività Diving Center

1. L'attività subacquea è consentita solo in forma di visita guidata subacquea con autorespiratore, svolte con Guida subacquea del Parco nazionale Arcipelago Toscano, oppure con una guida ambientale subacquea in possesso di formazione riconosciuta dalla Regione come ad esempio quella di guida ambientale subacquea (L.R della Regione Toscana. 42/2000.) con corso di almeno 600 ore, per tecnico qualificato guida ambientale subacquea, come già descritto al precedente art. 7 punto 3.
2. Le attività subacquee ricreative effettuate nel Parco Nazionale devono essere caratterizzate da elevati standard qualitativi, in particolare deve essere privilegiato l'aspetto educativo e informativo sulle peculiarità dell'area protetta.
3. L'aspetto naturalistico dell'immersione deve essere particolarmente curato. Prima di ogni immersione subacquea è fatto obbligo alla guida di effettuare briefing informativo sulle caratteristiche ambientali del sito di immersione, utilizzando ad esempio strumenti quali materiali illustrativi e schede degli organismi marini più comuni.
4. Le immersioni si svolgono in siti ben individuati su percorsi definiti dall'Ente Parco che saranno comunicati agli operatori;
5. Ciascuna immersione non potrà durare più di 2 ore. Tra un'immersione e la successiva sono previsti 15 minuti per le manovre di spostamento onde agevolare l'avvicinamento dei mezzi nautici.
6. Le immersioni devono aver inizio e concludersi esclusivamente alla boa assegnata. E' vietato immergersi da un ormeggio e risalire ad uno diverso. Se non in caso di eccezionale emergenza, i subacquei che riemergono lontano dal mezzo nautico, sono tenuti a raggiungere lo stesso a nuoto, segnalando, comunque, la propria presenza tramite apposito segnalamento.
7. Le immersioni non sono consentite a subacquei principianti con brevetto di I° livello;
8. Sarà cura e responsabilità della guida verificare che i partecipanti all'immersione non si allontanino dal gruppo e dal percorso stabilito, così come sarà responsabile del loro corretto comportamento in immersione e del possesso del brevetto di immersione adeguato.
9. Il numero di partecipanti per ogni guida ambientale subacquea non deve essere superiore a 6:
10. Le visite guidate subacquee sono consentite per le persone disabili in possesso di brevetto specifico ed in presenza di accompagnatori abilitati secondo il seguente schema: subacqueo disabile con brevetto di livello A o equivalente, accompagnato da subacqueo regolarmente in attività, esperto e brevettato; subacqueo disabile con brevetto di livello B o equivalente, accompagnato da due subacquei regolarmente in attività, esperti e brevettati; subacqueo disabile con brevetto di livello C o equivalente, accompagnato da due subacquei regolarmente in attività, esperti e brevettati, di cui uno con brevetto almeno di secondo grado e di salvamento subacqueo o equivalenti.
11. I partecipanti alle immersioni si devono attenere ad un codice di condotta; in particolare non dovranno essere provocati né danni intenzionali (disturbo sonoro e luminoso, raccolta, danneggiamento e uccisione di organismi animali e vegetali) né danni accidentali causati, dall'incuria e dalle oggettive difficoltà di mantenere l'assetto idrostatico.
12. La guida è garante del rispetto di tale codice nel quale vengono elencati una serie di obblighi quali ad esempio: il divieto di alterare il comportamento degli organismi marini (non inseguire, non toccare, non dar da mangiare agli organismi, limitare l'uso di dispositivi sonori e luminosi etc.), l'obbligo di mantenere sempre una distanza di sicurezza dal substrato, non abbandonare alcun tipo di materiale, segnalare all'Ente la presenza di rifiuti o materiali pericolosi.

13. L'accesso alle grotte sommerse è vietato se non in particolari casi e siti di immersione ove comunque lo svolgimento è disciplinato dall'Ente Parco.

Art. 11

Prenotazione delle immersioni

Il referente dei diving center autorizzati per informazioni e chiarimenti sulle prenotazioni sarà il personale dell'Info Park sito in Calata Italia 4 a Portoferraio, incaricato dall'Ente Parco. Le prenotazioni delle immersioni saranno effettuate attraverso l'Ufficio Info Park che provvederà a comunicare ai diving autorizzati dal Pnat le modalità di prenotazione delle boe ai sensi del presente regolamento.

E' possibile fare prenotazioni contemporanee per un massimo di quattro immersioni per ogni Diving Center autorizzato:

- nel periodo di alta stagione dal 25.6 al 3.9 nei giorni di Lunedì, Mercoledì, Venerdì e Sabato, il sistema informatico permetterà la prenotazione obbligatoria di 2 turni consecutivi per volta cioè delle due fasce orarie della mattina o le due del pomeriggio;
- nel periodo di bassa stagione dal 28-3 al 24-6 e dal 5-9 al 18-11 nei giorni di Mercoledì, Venerdì, Sabato e Domenica il programma informatico consentirà la prenotazione anche del singolo turno di 2 ore.

Non è consentito annullare o rimborsare la prenotazione fatta e pagata tramite booking informatico, è invece consentito trasferire la prenotazione ad altro Centro Diving autorizzato, che non abbia ancora fatto prenotazioni per 4 immersioni, previa comunicazione al Parco e a Info Park;

Art. 12

Sorveglianza

1. L'Ente Parco anche tramite personale preposto e/o delegato allo specifico servizio, provvede ad effettuare i controlli all'interno dello specchio acqueo di Pianosa
2. Sia le strutture accreditate che i subacquei sono tenuti a consentire ispezioni e controlli da parte di eventuali incaricati dall'Ente Parco oltre che dalle autorità preposte.
3. Nel corso di tali controlli possono essere verificati: il possesso dei requisiti necessari all'immersione, l'osservanza di leggi e regolamenti in materia di navigazione e comportamento in acqua, la validità delle autorizzazioni.
4. Il personale delegato provvederà a segnalare alle Autorità competenti eventuali comportamenti illeciti riscontrati attivandosi per un pronto intervento a tutela dell'area naturale marina.

Art. 13

Sanzioni

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 30 della Legge 394/91, le violazioni alle disposizioni contenute nel presente disciplinare sono punite, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero configuri altra e più grave violazione, con le sanzioni amministrative previste dal Regolamento per le sanzioni amministrative, redatto a sensi dell'Art. 30 della L. 394/91 e approvato con Delibere del Consiglio Direttivo del Parco n. 37 e 58/99.
2. In tal caso, competente ad irrogare la sanzione amministrativa è il legale rappresentante dell'Ente Parco, a norma della Legge 689/91 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'Ente si riserva la facoltà di negare l'autorizzazione all'accesso nell'area marina di interesse nazionale dell'Isola di Pianosa a quanti abbiano violato le norme sancite in materia dalla vigente normativa e dal presente disciplinare.
4. La trasgressione ad uno degli obblighi previsti dal regolamento dall'art 4 all'art. 12 da parte del Diving Center autorizzato, comporta la sospensione immediata dell'autorizzazione rilasciato dal Parco per due mesi dalla data della trasgressione accertata;
5. La trasgressione a due degli obblighi previsti dal regolamento da parte del Diving Center autorizzato, comporta la sospensione immediata dell'autorizzazione rilasciato dal Parco per sei mesi dalla data della trasgressione accertata;
6. La trasgressione a tre degli obblighi previsti dal regolamento da parte del Diving Center autorizzato, comporta la sospensione immediata dell'autorizzazione rilasciato dal Parco per un anno dalla data della trasgressione accertata;
7. La trasgressione a più di tre degli obblighi previsti dal regolamento da parte del Diving Center autorizzato, comporta la sospensione immediata dell'autorizzazione rilasciato dal Parco per sempre a partire dalla data della trasgressione accertata.

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE N.179 DEL 07-03-2018

**OGGETTO: AGGIORNAMENTO DISCIPLINARE PER LE IMMERSIONI SUBACQUEE
PRESSO IL CAMPO BOE DELL'ISOLA DI PIANOSA ANNO 2018**

Il presente provvedimento viene confermato e sottoscritto.

Il Direttore

Dott.ssa Franca ZANICHELLI

**Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e
ss.mm.ii.**